



Al Capo Dipartimento per l'Istruzione  
Dott.ssa Lucrezia Stellacci

Al Direttore Generale per il personale  
Dott. Luciano Chiappetta

Al Direttore generale per gli Affari Internazionali  
Dott. Marcello Limina

Oggetto: Formazione lingua inglese per docenti di scuola primaria.

*Roma, 23 maggio 2012*

Giungono alla scrivente Segreteria nazionale segnalazioni inerenti l'individuazione, da parte delle direzioni scolastiche regionali e di dirigenti scolastici, di docenti di scuola primaria destinatari di interventi obbligatori di formazione per l'acquisizione di competenze linguistiche e glottodidattiche necessarie all'insegnamento della lingua inglese.

La UIL Scuola intende con la presente esprimere una forte protesta avverso tale modo di procedere dell'amministrazione.

L'ultima informativa rivolta alle organizzazioni sindacali riguarda le attività per l'a. s. 2009-2010 in continuità con quelle e previste dalla comunicazione di servizio 1446/05, mentre alcuna informativa è stata fornita dal MIUR in relazione alla nota n.1108 del 20.02.2012, che procede all'invio in formazione "obbligatoria" di sedicimila (16.000) di cui seimila (6.000) in servizio nelle quattro regioni dell'Obiettivo Convergenza, nonostante le reiterate richieste di confronto sulla complessiva e delicata questione della formazione in servizio del personale scolastico trasmesse.

In primo luogo è necessario ricollocare la questione nell'ambito degli obblighi di servizio del personale previsti dal vigente CCNL del comparto scuola in merito alla formazione ed ai carichi di lavoro.

- L' articolo 63 afferma al comma 1 "La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per una efficace politica di sviluppo delle risorse umane" lo stesso comma prosegue specificando che "la pubblica amministrazione è tenuta a fornire strumenti risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio";
- Il successivo articolo 64 stabilisce: "la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione ed allo sviluppo delle proprie professionalità" il contratto stabilisce inoltre

che “le attività formative si svolgono ordinariamente al di fuori dell’orario di insegnamento”, e che “il personale che partecipa ai corsi di formazione organizzati dall’amministrazione a livello centrale o periferico è considerato in servizio a tutti gli effetti; qualora i corsi si svolgano fuori sede, la partecipazione ad essi comporta il rimborso delle spese di viaggio”.

Quanto riportato attiene evidentemente alle condizioni ed alle modalità di fruizione delle attività di formazione in servizio; altri riferimenti contrattuali attengono invece alla struttura ed all’impegno delle attività funzionali all’insegnamento, comprendenti anche quelle a carattere collegiale di programmazione, progettazione ricerca valutazione, documentazione aggiornamento e formazione.

- Nello specifico la partecipazione a quest’ultima tipologia di attività va ricondotta tra quelle previste alla lettera b comma 3 dell’articolo 29 per un totale non superiore alle quaranta ore annue, ricomprendenti anche le attività collegiali del consiglio di classe, di interclasse e di intersezione. Queste vengono programmate secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti.
- Il contratto stabilisce anche le misure del compenso lordo tabellare spettante al personale docente per le prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo da liquidare a carico del fondo dell’istituzione scolastica pari a 17,50 euro per ciascuna delle ore aggiuntive, (eccedenti le summenzionate 40 definite all’articolo 29).

Ciò determina che l’obbligo della formazione venga ricondotto all’interno delle quaranta ore di attività funzionali all’insegnamento e che il superamento di tale quota è subordinato alla doppia condizione della volontaria disponibilità del personale docente che ravvisi in tale opportunità un interesse ed alla retribuzione delle ore eccedenti secondo le tabelle contrattuali.

Il mancato rispetto delle condizioni richiamate e l’imposizione di frequentare corsi di formazione su ambiti per i quali è necessaria anche una certa attitudine culturale individuale hanno vanificato, in alcuni casi segnalati, gli effetti della formazione stessa, determinandone il fallimento e rendendo inefficace l’utilizzo dei fondi.

Con le motivazioni richiamate e per individuare una soluzione condivisa ed efficace la UIL Scuola ritiene necessario riaffrontare in uno specifico confronto tra ministero e sindacati l’intera questione.

In attesa di cortese riscontro si porgono

Cordiali saluti.

Massimo Di Menna  
Segretario generale